

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 4/97.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 14 febbraio 1997;

visto il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con i quali sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti i seguenti Enti lirici ed Istituzioni concertistiche assimilate:

Ente autonomo Teatro comunale di Bologna;

Ente autonomo Teatro comunale « Maggio Musicale Fiorentino »;

Ente autonomo Teatro comunale dell'Opera di Genova;

Ente autonomo Teatro « Alla Scala » di Milano;

Ente autonomo Teatro « San Carlo » di Napoli;

Ente autonomo Teatro « Massimo » di Palermo;

Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma;

Ente autonomo Teatro Regio di Torino;

Ente autonomo Teatro comunale « Giuseppe Verdi » di Trieste;

Ente autonomo Teatro « La Fenice » di Venezia;

Ente autonomo Arena di Verona;

Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti;

Istituzione dei concerti e del Teatro lirico « Giovanni Pierluigi da Palestrina » di Cagliari;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi all'esercizio finanziario 1994, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti,

udito il relatore Presidente di Sezione dott. Giovanni Vincenti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti ed Istituzioni predette per l'esercizio 1994;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per l'esercizio 1994 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — degli Enti lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti e delle Istituzioni predette.

ESTENSORE
F.to Vincenti

PRESIDENTE
F.to Coltelli

Depositata in Segreteria il 26 febbraio 1997.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE
ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE PER L'ESERCIZIO 1994

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1. Premessa e considerazioni preliminari	Pag.	15
2. La contribuzione dello Stato	»	18
3. Gli organi	»	25
4. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il suo certificato . . .	»	29
5. La vigilanza — Il Collegio dei revisori dei conti	»	33
6. L'attività	»	35
7. Il personale	»	39
8. Le entrate e le uscite correnti e la loro composizione	»	49
9. Gli indici di bilancio	»	56

PARTE SECONDA

10. Ente autonomo Teatro comunale di Bologna	»	59
11. Ente autonomo Teatro comunale « Maggio musicale fiorentino » . .	»	67
12. Ente autonomo Teatro comunale dell'Opera di Genova	»	74

13. Ente autonomo Teatro « Alla Scala » di Milano	»	82
14. Ente autonomo Teatro « San Carlo » di Napoli	»	93
15. Ente autonomo Teatro « Massimo » di Palermo	»	101
16. Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma	»	111
17. Ente autonomo Teatro Regio di Torino	»	122
18. Ente autonomo Teatro comunale « G. Verdi » di Trieste	»	131
19. Ente autonomo Teatro « La Fenice » di Venezia	»	139
20. Ente autonomo Arena di Verona	»	148
21. Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma. Gestione autonoma dei concerti	»	156
22. Istituzione dei concerti e del Teatro lirico « Giovanni Pierluigi da Palestrina » di Cagliari	»	164
23. Conclusioni	»	172

PARTE PRIMA

1 — *Premessa e considerazioni preliminari.*

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria, relativa all'esercizio 1994, degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La Corte ha già riferito sulla gestione finanziaria degli enti sopra descritti fino a tutto l'esercizio 1993 (1).

Gli enti lirici che sono in numero di undici, e le due istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinati fondamentalmente dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 che attribuisce loro personalità di diritto pubblico. Si riconosce ad essi la finalità di diffondere l'arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività, restando estraneo ogni scopo di lucro.

Detti enti, che rivestono natura di ente pubblico non economico, per effetto dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1984, n. 312, non sono ricompresi nell'ambito di applicazione della legge 20 marzo 1975 n. 70, sul riordino degli enti pubblici né di quelle sul pubblico impiego di cui alla legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93.

Agli stessi sono invece applicabili le norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche introdotte con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni contenute nel Titolo I di quest'ultimo decreto.

In effetti l'articolo 73, comma 5, di tale ultimo decreto stabilisce che gli enti lirici (indicati nella legge n. 312 del 1984) provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al Titolo I, tra le cui norme merita particolare menzione quella relativa all'articolo 2, comma 2, che estende, pur nei limiti di compatibilità con gli interessi generali, ai rapporti di lavoro la disciplina dettata dal codice civile in merito al lavoro dell'impresa e quelle sul medesimo rapporto di lavoro dettate da leggi apposite.

La vigilanza sugli enti lirici, già svolta dal soppresso Ministero del Turismo e dello Spettacolo per effetto dell'articolo 5 della legge n. 800 del 1967, è ora curata dal Dipartimento dello Spettacolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in virtù della legge 30

(1) Cfr. da ultimo la relazione relativa all'esercizio 1993, con i precedenti nella stessa richiamati in Atti Parlamentari - XII Legislatura - Doc. XV - n. 41 - Tomo F.

maggio 1995 n. 203 di riordino delle funzioni in materia di spettacolo che, al termine di un lungo periodo di reiterazione di decreti-legge, ha posto fine ad un clima di marcata instabilità di parametri normativi.

In disparte da quest'ultima notazione — che attiene alle problematiche di riassetto della materia dello spettacolo conseguenti ai risultati del referendum popolare che ha sancito la soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo v'è da osservare come il legislatore, venendo incontro all'esigenza già rappresentata da questa Corte di una revisione normativa del settore degli enti lirici, abbia conferito delega al Governo con l'articolo 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, emanare, entro il 30 giugno 1996, norme atte a disciplinare la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale del settore musicale.

In attuazione della delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con cui sono state dettate le nuove disposizioni che disciplinano la materia oggetto di delega.

Ancorché tale testo normativo non incida sulla gestione oggetto della presente relazione e benché sia richiesto un periodo di sperimentazione, per una congrua e meditata valutazione degli effetti dello stesso sugli enti cui si rivolge, la Corte non può esimersi dal tracciare un breve profilo della normativa stessa e dall'esprimere talune notazioni che ad un primo esame sovengono, attesa la rilevanza che il decreto legislativo in esame assume per gli enti lirici.

Dispone tale provvedimento legislativo che gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale debbano trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni dallo stesso dettate.

Sono compresi tra gli enti di prioritario interesse nazionale del settore, innanzitutto gli attuali 13 enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, oltre ad altri enti che, sulla base di criteri identificativi fondati sulla rilevanza e sulla potenzialità del bacino di utenza nonché sul presupposto di costituire centri di distribuzione di manifestazioni siano riconosciuti tali dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo.

Tralasciando di occuparci della seconda categoria di enti, che qui non rileva, v'è da riferire come gli enti lirici entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo (12 luglio 1996), siano assoggettati ad un procedimento di trasformazione che — attraverso apposita delibera, approvata dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, contenente statuto della fondazione, indicazione dei soggetti pubblici o privati che siano tenuti od abbiano manifestato l'intenzione di voler concorrere alla formazione del patrimonio iniziale od al finanziamento della gestione della fondazione ed un piano economico-finanziario triennale attestante un equilibrio contabile — li costituisce in fondazioni di diritto privato.

È prevista la partecipazione di soggetti pubblici o privati al patrimonio della fondazione o al finanziamento della gestione e nel secondo caso gli stessi, da soli od aggregati tra di loro, possono aver titolo ad un rappresentante del consiglio di amministrazione della fondazione stessa a condizione che assicurino per i primi tre anni di vita